



# ***CITTA' DI SACILE***

**(PROVINCIA DI PORDENONE)**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI “MERCATO AGRIZERO”**

**(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007)**

**TESTO EMENDATO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2014 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27.06.2017 contenente le modifiche apportate a seguito di approvazione di emendamento

# SOMMARIO

ART. 1 Normativa di riferimento

ART. 2 Istituzione

ART. 3 Gestione

ART. 4 Comitato di Sorveglianza

ART. 5 Partecipazione e assegnazione posteggi

ART. 6 Soggetti ammessi alla vendita

ART. 7 Localizzazione - periodi apertura ed orari

ART. 8 Numero posteggi e dimensioni

ART. 9 Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico

ART. 10 Caratteristiche merceologiche

ART. 11 Altre attività consentite

ART. 12 Modalità di vendita

ART. 13 Addetti alla vendita

ART. 14 Prezzi

ART. 15 Obblighi dell'azienda agricola

ART. 16 Divieti

ART. 17 Presenze - Assenze - Recesso

ART. 18 Responsabilità

ART. 19 Sanzioni

ART. 20 Revoca

ART. 21 Disposizioni transitorie

ART. 22 Entrata in vigore

Allegato A - Planimetria

## **Art. 1 - Normativa di riferimento**

1. DM 20 novembre 2007 (GU n. 301 del 29 dicembre 2007)
2. D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 e s.m.i.
3. Legge Regionale n. 1 del 17.01.1984 “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali” e s.m.i.
4. Regolamento Comunale “Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche”
5. L'esercizio dell'attività all'interno del mercato agricolo di vendita diretta, come disciplinato dal presente regolamento, non è assoggettato alla disciplina del commercio.

## **Art. 2 - Istituzione**

1. E' istituito nel Comune di Sacile un mercato agricolo, denominato “Mercato Agrifero”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20.11.2007 *“I Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto.”*, avente il seguente scopo:
  - a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
  - b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
  - c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
  - d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.
2. All'interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento.  
Ai consumatori vengono garantiti:
  - a) genuinità;
  - b) freschezza;
  - c) qualità;
  - d) prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione.

## **Art. 3 - Gestione**

1. L'organizzazione e la gestione del mercato “Agrifero” è affidata al competente Ufficio comunale (attualmente l'Unità Operativa Attività Produttiva), il quale unitamente al Comando di Polizia Locale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento.
2. Il gestore assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nelle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. Al gestore compete:
  - l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
  - il ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;
  - l'assegnazione a ciascun produttore agricolo dello spazio come indicato al successivo articolo 8;
  - la rilevazione settimanale delle presenze dei produttori agricoli partecipanti al mercato;
  - la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento.
4. Il Comune di Sacile, potrà, con apposito atto, affidare l'organizzazione e la gestione del mercato a soggetti privati con preferenza ad Enti e Associazione dei produttori. Tali soggetti avranno la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento e adempiere alle incombenze amministrative tributarie locali. In tal caso resta in capo alla struttura comunale competente ed al Comando di Polizia Locale la supervisione e controllo.

#### **Art. 4 - Comitato di sorveglianza**

1. E' istituito un Comitato di sorveglianza del mercato "Agrizero" con compito di supportare gli Uffici comunali nella vigilanza sul buon andamento del mercato, sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per dirimere eventuali controversie e per promuovere iniziative.
2. Il Comitato di sorveglianza del mercato "Agrizero" è composto dal Sindaco o Assessore delegato, da un funzionario del Comune e da un rappresentante designato dalle imprese partecipanti al mercato stesso.
3. Ai membri del Comitato non viene corrisposto alcun compenso.

#### **Art. 5 - Partecipazione e assegnazione posteggi**

1. In sede di istituzione del mercato "Agrizero" l'assegnazione degli spazi agli operatori sarà effettuata previa indizione, da parte della struttura comunale competente, di un bando pubblico, nel quale saranno stabilite le modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda contenente i dati essenziali e le dovute dichiarazioni di responsabilità in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'istruzione e la valutazione delle domande avrà come riferimento le seguenti categorie di prodotto:
  - a. ortaggi, frutta fresca e secca;
  - b. prodotti dell'apicoltura;
  - c. prodotti lattiero caseari;
  - d. carne e salumi o prodotti derivati;
  - e. prodotti ittici;
  - e. uva, vino e prodotti derivati;
  - f. olive e olio;
  - g. uova;
  - h. conserve alimentari vegetali o miste;
  - i. cereali e leguminose da granella, comprese le farine o altri prodotti di prima lavorazione e relativi preparati da forno;
  - l. florovivaistico (piante e fiori);
  - m. chioccioline ad uso alimentare;
  - n. prodotti minori locali (erbe essiccate, olii essenziali...).Tali categorie potranno essere modificate in relazione ad esigenze espresse dai produttori o dal Comune con atto del Responsabile di Area.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene in base alle risultanze di una graduatoria redatta nel rispetto del seguente ordine:
  - <sup>1</sup>ubicazione dell'azienda agricola nei territori comunali secondo l'ordine stabilito dal successivo articolo 6;
  - <sup>2</sup> maggior numero di presenze maturate nel locale mercato agricolo.Ulteriori criteri di valutazione per la formazione della graduatoria potranno essere inseriti nel bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi.
4. Il Comune nella concessione degli spazi dovrà comunque garantire che l'offerta merceologica sia varia, conseguentemente l'assegnazione potrà avvenire indipendentemente dall'ordine di cui al precedente punto 3.
5. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile di Area. Esaurita la graduatoria, qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di spazi da assegnare, si procede ad indire il relativo bando pubblico per la formulazione di nuova graduatoria.
- 5bis. In caso di potenziamento del mercato agricolo attraverso l'aumento dei posteggi sarà indetto il relativo bando pubblico per la formulazione della nuova graduatoria.  
L'assegnazione del posteggio scadrà contestualmente alle assegnazioni effettuate in sede di istituzione del mercato "Agrizero".

6. L'imprenditore agricolo ammesso alla partecipazione del mercato "Agrizero" dovrà presentare all'Ufficio comunale competente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive la comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.
7. L'assegnazione del posteggio ha validità dieci anni. Alla scadenza di tale periodo verrà indetto un nuovo bando pubblico.
8. La disposizione di cui al comma 7 decorre dall'assegnazione dei posteggi in sede di istituzione del mercato "Agrizero" e cioè dal 17 giugno 2014.

#### **Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita**

1. Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
2. Sarà attribuita priorità agli imprenditori agricoli che presentano le seguenti caratteristiche in ordine di importanza:
  - 1.1 ubicazione dell'azienda agricola, nell'ordine di diritto di precedenza:
    - a) nel Comune di Sacile;
    - b) nei Comuni contermini al Comune di Sacile (Brugnera, Fontanafredda, Caneva, Cordignano e Gaiarine);
    - c) nei Comuni contermini ai Comuni di cui al punto b): Aviano, Porcia, Polcenigo, Prata di Pordenone, Budoia, Roveredo in Piano, Aviano, Tambre, Cappella Maggiore, Mansuè, Godega di St. Urbano, Codognè, Colle Umberto, Fontanelle, Orsago, Portobuffolè, Sarmede, Fregona;
    - d) nei rimanenti Comuni della Provincia di Pordenone.
3. Nella logica di distanza al cosiddetto Km zero, non saranno prese in considerazione le domande presentate dagli imprenditori agricoli, come definiti al comma 1 del presente articolo, la cui ubicazione dell'azienda agricola non ricada nei Comuni elencati al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato, hanno diritto a continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, formulando apposita richiesta al Comune.

#### **Art. 7 - Localizzazione - periodi apertura ed orari**

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. La localizzazione è Prà Castelvechio (Foro Boario) – area parcheggio.
3. Il mercato "Agrizero" si svolge settimanalmente nella giornata del martedì dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
4. Qualora, per lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni che si tengono nel Comune di Sacile, si rendesse necessario spostare il mercato, la Giunta Comunale provvederà ad individuare una nuova area nelle vie adiacenti o comunque in prossimità del Centro storico.  
Il mercato non si terrà nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
5. Il Responsabile della struttura comunale competente, sentita la Giunta comunale, potrà stabilire eventuali ulteriori date in cui il mercato "Agrizero" potrà svolgersi, nonché modifica dell'orario di vendita di cui al punto 3. ed anche derogare per le date di cui al comma precedente.
6. In occasione di particolari ricorrenze e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato può essere svolta durante l'intera giornata.

#### **Art. 8 - Numero posteggi e dimensioni**

1. L'area del mercato agricolo è costituita da:
  - ›n. 12 (dodici) posteggi singoli composti da mq 9 ciascuno quale area di vendita (ml.3xml.3);
  - ›n. 5 (cinque) posteggi doppi composti da mq. 18 ciascuno quale area vendita (ml.3xml.3x2);
  - n. 1 (uno) posteggio singolo stagionale composto da mq 9 quale area di vendita (ml.3xml.3);

L'area di vendita come sopra riportata e l'eventuale area di servizio, quest'ultima da potersi utilizzare o per il parcheggio dell'automezzo o per il deposito di merci, compatibilmente con lo spazio disponibile, sarà concordata successivamente con il rappresentante nominato in seno al Comitato di sorveglianza, soggetto al quale sarà rilasciata un'unica e complessiva concessione di suolo pubblico (art. 9, comma 2, del presente Regolamento).

2. Il Responsabile di Area può assegnare i posteggi lasciati liberi alle aziende inserite in graduatoria non risultati assegnatari di posteggio nel rispetto del dispositivo di cui all'art. 5, comma 4.
3. Il posteggio stagionale sarà assegnato dal Responsabile di Area, sentito il Comitato di sorveglianza, di cui all'art. 4, agli operatori che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa al Comune, in possesso dei requisiti soggettivi di legge e l'ubicazione della propria azienda agricola ricada nei comuni indicati nell'art. 6, comma 2.

#### **Art. 9 - Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico**

1. Ad ogni operatore sarà rilasciata una concessione di suolo pubblico, la cui durata viene definita in anni 1 (uno), rinnovabile con la presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 15 - punto 10, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività al locale mercato "Agrizero".
2. Nel caso sia nominato un rappresentante del mercato agricolo la concessione di suolo pubblico può essere unica rilasciata allo stesso.

#### **Art. 10 - Caratteristiche merceologiche**

1. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende agricole ammesse al mercato con divieto assoluto di procedere alla vendita di prodotti acquistati da terzi.
2. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, gli stessi devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
5. Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.
6. L'eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente autorizzata per iscritto, sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'art. 4.

#### **Art. 11 - Altre attività consentite**

1. Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'Amministrazione comunale, organizzate dagli imprenditori agricoli partecipanti al mercato "Agrizero".
2. Degustazione gratuita dei prodotti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per la promozione dell'attività produttiva.

#### **Art. 12 - Modalità di vendita**

1. Nell'area mercatale la vendita deve avvenire utilizzando gazebo, nel rispetto della superficie indicata nell'art. 8, punto 1, di colore bianco e con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati la cui dotazione è a carico dell'operatore stesso, salvo particolari esigenze dettate dal rispetto dei requisiti igienico sanitari e comunque sempre nel rispetto della superficie di cui al citato articolo 8.
2. I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene devono avere i seguenti requisiti:

- essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
3. La vendita dei prodotti agricoli deve rispettare gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'igiene dei prodotti alimentari, al fine di garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari.
  4. Gli operatori agricoli si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili. Gli imprenditori che pongono in vendita prodotti freschi dovranno privilegiare nel rapporto con la clientela, l'uso di sacchetti di carta riciclabile, di materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.
  5. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005.

### **Art. 13 - Addetti alla vendita**

1. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

### **Art. 14 - Prezzi**

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
2. Il Comune unitamente al Comitato di sorveglianza si propongono per quanto possibile e di concerto anche con i produttori presenti al mercato "Agrifero" una regolamentazione dei prezzi esposti sui banchi di vendita che risponda all'obiettivo di garantire un concreto risparmio economico ai consumatori.

### **Art. 15 - Obblighi dell'azienda agricola**

1. I posteggi del mercato agricolo sono zone non servite dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, pertanto, è fatto obbligo agli operatori del mercato di lasciare pulita e sgombera da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.
2. Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita.
3. E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica e il pagamento della tassa occupazione del suolo pubblico.
4. Esibire la comunicazione di inizio attività di cui all' 4 del D.Lgs 228/2001, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
5. Proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare il suolo pubblico.
6. Osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.
7. L'operatore, con l'uso del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. Non è permesso sgomberare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente all'operatore di Polizia Locale incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
9. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola (logo). Alle

imprese di imprenditori partecipanti è consentita la divulgazione di materiale pubblicitario limitatamente alle attività riconducibili al mercato ed ai prodotti in esso commercializzati.

10. Il titolare di posteggio è tenuto a presentare tempestivamente all'ufficio comunale competente ogni variazione intervenuta in capo ai requisiti per cui è stato dichiarato assegnatario dello stesso.

#### **Art. 16 - Divieti**

1. Nell'area adibita a mercato agli operatori è fatto assoluto divieto di:
  - a) cedere ad altri la concessione del posteggio;
  - b) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico, la segnaletica, gli elementi ed impianti di arredo urbano;
  - c) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
  - d) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
  - e) vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio";
  - f) infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
  - g) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari.

#### **Art. 17 - Presenze - Assenze - Recesso**

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato "Agrifero" con continuità e senza interruzioni non giustificate.
2. L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.
3. Sono giustificate le assenze del titolare del posteggio:
  - per malattia;
  - per gravidanza
  - per maternità
  - per ferie
  - per insufficienza della produzione per cui l'impresa ha presentato domanda di partecipazione,che debbono essere comunicate al Comune entro i due giorni successivi alla giornata di assenza.
4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato "Agrifero", dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con un preavviso di almeno un mese.
5. In caso di assenza del titolare del posteggio non è ammessa la presenza di produttori agricoli itineranti.

#### **Art. 18 - Responsabilità**

1. Il Comune non risponde di eventuali danni che derivassero, per qualsiasi motivo, a persone o cose dallo svolgimento del pubblico mercato.

#### **Art. 19 - Sanzioni**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per partecipare al Mercato "Agrifero" può essere oggetto di sospensione o di revoca per coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia.
2. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato "Agrifero" sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo della Polizia Locale l'effettuazione di verifiche presso il proprio banco di vendita nel posteggio del mercato e sono tenuti a dimostrare il rispetto di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
3. In caso di accertata violazione alle disposizioni in materia di orari di esercizio dell'attività presso il mercato "Agrifero" si applica la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.
4. In caso sia accertata la violazione alle disposizioni in materia di prezzi e di etichettatura dei prodotti presso il Mercato "Agrifero" si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti rispettivamente in materia di prezzi e di etichettatura.



5. Ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

#### **Art. 20 - Revoca**

1. Il Comune revoca la concessione e dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato "Agrizero", comunicando all'interessato l'avvio del procedimento nelle modalità indicate dagli articoli 7 - 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- 2) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dal Comune entro i termini stabiliti;
- 3) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'A.S.S. volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- 4) utilizzo del posteggio per fini diversi da quelli stabiliti;
- 5) assenza dal mercato senza giustificati motivi per un numero superiore a 3 assenze nell'anno solare. In questo caso il titolare del posteggio perde l'anzianità maturata;
- 6) motivi di pubblica utilità;
- 7) mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio.

#### **Art. 21 - Disposizioni transitorie**

1. Rimane fermo l'attuale mercato fino alla conclusione della procedura di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene approvato.

